



COMUNE DI MODUGNO  
MODUGNO  
C\_F262 - - 1 - 2017-02-24 - 0010158  
Prot. Generale n: 0010158 P  
Data: 24/02/2017 Ora: 08.56  
Classific:

CITTA' DI MODUGNO  
(Provincia di Bari)

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Modugno, 23/02/2017

e, p.c.

Al Sindaco – Dott. Nicola Magrone  
Al vice Sindaco – Avv. Francesca Benedetto  
All'assessore al Personale – Rag. Leonardo Banchino  
Al Responsabile del Servizio Personale – P.O. Donato Martino  
Al Responsabile del Servizio 1 - Dott. ssa Angela Straziota

Oggetto: Trasmissione copia del verbale n. 40 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

Si trasmette, per quanto di competenza, copia stralcio del verbale n. 40 del 09/02/2017 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale - Presidente U.P.D.

Avv. Monica Calzetta



CITTA' DI MODUGNO  
(Provincia di Bari)

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

*Verbale n. 40*

Oggi, mercoledì 9 febbraio 2017, alle ore 10.15, presso l'ufficio del Segretario Generale, si è riunito l'Ufficio dei procedimenti disciplinari con il seguente argomento all'ordine del giorno:

1) "Dipendente S.M. c / Comune di Modugno. Ordinanza 09/08/2016 – Parere legale prot. n. 69385 del 22/12/2016. Determinazioni conseguenti".

Sono presenti i Sigg. ri Avv. Monica Calzetta, Segretario Generale e Presidente U.P.D., dott.ssa Maria Magrone, Responsabile del Servizio 3 (componente), Domenico Proscia, Responsabile Servizio 2 (componente). Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Antonio Rubino, Istruttore amministrativo.

Il Presidente informa i componenti dell'Ufficio che, in merito al procedimento disciplinare nei confronti del dipendente

OMISSIS

*Avv.*

*Proscia*

*Calzetta*

OMISSIS

all'unanimità

CONTESTA

OMISSIS

In merito al procedimento avente per oggetto "Dipendente S.M. c/ Comune di Modugno. Ordinanza 09/08/2016 – Parere legale prot. n. 69385 del 22/12/2016. Determinazioni conseguenti" ed alle richieste formulate dal dipendente medesimo con note in atti

l'UPD

Preso atto

- delle sentenze del Giudice del Lavoro riguardanti i dipendenti Alfonsi e Maiorano, e del ricorso del dipendente Loiacono;
  - delle dichiarazioni dell'avv. Carlucci e dell'avv. Campanile rilasciate nel corso delle riunioni dell'Ufficio il 16/01/17 e il 18/01/17;
  - che il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Sergio Nicola Maiorano è sospeso in attesa della definizione del procedimento penale;
  - che il dipendente Maiorano è stato riammesso in servizio a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, che ha di fatto disapplicato il provvedimento amministrativo prot. n. 8861 del 12/02/2013 di sospensione facoltativa dal servizio;
- che questo Ufficio non ha competenza sui compensi richiesti dal dipendente Maiorano;.

All'unanimità decide di:

rimettere al Servizio Personale-Finanziario ogni decisione riguardo la richiesta dei compensi arretrati da parte del dipendente Maiorano;

Inoltre, poiché dalla lettura delle sentenze di riammissione in servizio dei dipendenti Alfonsi e Maiorano e da quanto dichiarato in audizione dall'avv. Carlucci non si ritiene che siano emerse circostanze contrarie alle motivazioni contenute nella sentenza del giudice;

poiché anche per il dipendente Loiacono Francesco – il quale ha presentato ricorso avverso la sospensione facoltativa dal servizio decisa dall'ente – il collegio giudicante sarà lo stesso che ha esaminato i ricorsi dei dipendenti Alfonsi e Maiorano e che questo, presumibilmente, non si discosterà dalle precedenti decisioni;

l'UPD si riserva di valutare la possibilità – a seguito del rinvio a giudizio del dipendente Loiacono – di adottare un nuovo provvedimento di sospensione facoltativa e di proporre alla Amministrazione

comunale la conciliazione in sede giudiziale riguardo alle richieste retributive arretrate avanzate dai dipendenti Maiorano e Loiacono.

- Inoltre, poiché da quanto udito dalle dichiarazioni dell'avvocato Carlucci, non risultano evidenziate circostanze contrarie a quanto argomentato dal giudice nella pronuncia di riammissione in servizio del dipendente Maiorano;

- Nelle more è intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio che ai sensi dell'art. 5 comma 2 CCNL potrebbe essere posto a fondamento per l'adozione di un nuovo provvedimento di sospensione facoltativa (sentenza Corte di Cassazione n.11988 del 10/06/2016), valutando in ogni caso profili di necessità/ opportunità allo stato attuale;

- Considerato che tale provvedimento non potrebbe tuttavia incidere sulla posizione del dipendente Alfonsi, a seguito di quanto pattuito in sede di Conciliazione, creandosi disparità di trattamento

- Attesa l'imminente udienza prevista per il 10/4 p.v. per la trattazione della causa Loiacono c/Comune, nell'ambito della quale, attesa l'omogeneità dell'organo giudicante, è verosimile presumere esiti omologhi con riguardo alle accertate cause di motivazione del del provvedimento di sospensione facoltativa;

- Acquisite le argomentazioni dell'avvocato Campanile con riguardo alla non impugnabilità della decisione di riammissione del dipendente Sergio Nicola Maiorano, che pertanto è da considerarsi definitiva;

- Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 10, "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni", i quali decorrono dall'8/02/2013 per Loiacono e dal 12/02/2013 per Alfonsi e Maiorano;

All'unanimità  
decide

1) Soprassedere nella adozione di atto in autotutela attesa la definitività della pronuncia del Giudice Ordinario n. R.G. 9699 del 04/08/2016 che ha formalmente disapplicato il provvedimento di sospensione facoltativa prot. n. 8861 del 12/02/2013;

2) Dare atto che il rinvio a giudizio può costituire in astratto elemento valutabile ai fini della adozione di un nuovo e diverso provvedimento di sospensione facoltativa, salve valutazioni delle circostanze di fatto allo stato attuale;

3) Dare atto, altresì, che:

nei riguardi del dipendente Alfonsi il provvedimento di rinvio a giudizio non può costituire presupposto per l'adozione di un ulteriore provvedimento, in quanto pattuito diversamente in sede di conciliazione;

Con riguardo ai dipendenti Maiorano Sergio Nicola e Loiacono Francesco, attese la richiesta del primo giusta con nota prot. 56347 del 18/10/2016 ed il ricorso presentato dal secondo, possono ritenersi sussistenti motivi per addivenire ad una conciliazione tesa alla riassunzione per il dipendente Loiacono Francesco e per entrambi a tenere indenne l'ente da esborsi ingiustificati;

4) Rimettere ogni decisione conseguente alla Giunta Comunale ed al Servizio Personale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Avv. Monica Calzetta (Segretario Generale - Presidente U.P.D.)

Dott.ssa Maria Magrone (componente)

P.I. Domenico Proscia (componente)

Antonio Rubino (segretario)